

Attività di parrucchiere o estetista di scena
Riunione del 25 luglio 2001

Spett.le C.P.A.di VERONA
Corso Porta Nuova, 96
37100 VERONA

Con nota del 4 ottobre 2000, Codesta Commissione ha chiesto un parere su quali fossero i requisiti necessari ai soggetti che esercitano autonomamente l'attività di parrucchiere e di estetista di scena, svolta anche in forma itinerante in occasione di *tourn e*, per ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

La scrivente Commissione ritiene che l'attivit  di parrucchiere e di estetista, se svolta in forma autonoma, debba essere svolta ai sensi della L. 14 febbraio 1963, n. 163 e successive modificazioni, e della L. 4 gennaio 1990, n. 1. Quindi, oltre a possedere i requisiti tecnico - professionali richiesti dalle citate normative, i soggetti che intendono esercitare i mestieri in questione debbono avere una sede ove svolgere solitamente la loro attivit ,   noto, infatti, che la legge fa divieto di esercitare l'attivit  di parrucchiere e quella di estetista in forma ambulante. Inoltre   necessario ottenere l'autorizzazione comunale prevista per tali mestieri.

In occasione di *tourn e* o simili, peraltro, nulla vieta ai parrucchieri ed agli estetisti autorizzati, di prestare occasionalmente i propri servizi anche al di fuori della loro bottega. A conferma di ci  si veda lo schema di regolamento approvato con D.G.R. del 12 febbraio 1992, n. 655, il quale all'art. 2, comma 3, prevede che <<le suddette attivit  possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti, collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficolt  di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni>>.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
geom. Gianni Maran